

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SILVESTRI CHIARA

Seduta del 06/07/2021

FATTO

Il ricorrente espone di essere titolare di due buoni fruttiferi postali, emessi il 10.4.1988 su moduli cartacei appartenenti alla precedente serie "P", poi modificata in "Q/P". Lamenta che il timbro presente sul retro, recante i tassi della serie "Q", sarebbe illeggibile nella parte relativa agli interessi fino al 16° anno e che *l'unica riga leggibile sarebbe quella relativa ai rendimenti dal 16° al 20° anno, "per cui sia per i rendimenti precedenti che per quelli successivi si deve tener conto di quanto previsto dalla tabella posta sul retro del buono"*. Precisa che in ogni caso, l'intermediario è tenuto a corrispondere la differenza di interessi per il periodo dal 21° al 30°anno di durata dei buoni.

Esperito infruttuosamente il reclamo, l'istante si è rivolto all'Arbitro al quale ha chiesto la condanna dell'intermediario convenuto a corrispondere l'ulteriore importo di euro 415,86 in favore del ricorrente, oltre le spese di procedura quantificate in euro 100,00.

Costitutosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario convenuto ha eccepito l'irricevibilità del ricorso, stante: 1) l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che il ricorso ha ad oggetto comportamenti antecedenti al 1° gennaio 2009, quindi, al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro, secondo le Disposizioni della Banca d'Italia; 2) l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, sul presupposto che i titoli oggetto del ricorso sono prodotti finanziari di raccolta del risparmio, effettuata dall'intermediario per conto di Cassa Depositi e Prestiti, con modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale, in relazione a cui non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I tub; con la conseguenza che le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrano

nell'ambito di applicazione dell'ABF. Nel merito, l'intermediario ha dedotto che: i) le modalità di emissione dei buoni appartenenti alla serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13.6.1986, che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P", purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse fissati da detto decreto per la serie "Q", senza disporre che il timbro riporti (anche) gli "importi" degli interessi da corrispondere al sottoscrittore; ii) sui buoni in esame sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del d.m.13.6.1986, apponendo i timbri previsti e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto. Pertanto, essendo mutati (come è stato fatto con il timbro) i quattro "tassi" del buono, sono mutati conseguentemente anche gli importi da corrispondere; e ciò vale evidentemente e anche per l'ultimo decennio; iii) parte ricorrente era consapevole di aver sottoscritto buoni della serie "Q"; iv) era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i buoni fruttiferi sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento del buono; v) anche qualora si volesse aderire – per mera ipotesi – alla tesi della ricorrente dell'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° al 30° anno, tale tesi sarebbe infondata dal momento che l'art. 6 del DM 1986 ha stabilito che anche ai Buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, anche, quindi, con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno e il 31 dicembre del 30° anno.

L'intermediario ha chiesto quindi di dichiarare il ricorso irricevibile e/o di rigettarlo nel merito.

DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro attiene all'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di due fruttiferi postali appartenenti alla serie "Q/P", emessi successivamente all'entrata in vigore del d.m. 13.6.1986. In relazione ai predetti titoli, l'istante ha chiesto la condanna dell'intermediario al rimborso degli interessi secondo l'originaria tabella apposta sul lato retro dei buoni, per il periodo a decorrere dal 21° al 30° anno di durata quantificati in euro 415,86.

Preliminarmente, dovranno essere disattese le eccezioni sollevate dall'intermediario e relative alla dedotta incompetenza *ratione temporis* e per materia di questo Arbitro.

Ed invero, quanto all'eccezione di incompetenza temporale, il relativo rilievo deve ritenersi infondato, secondo l'orientamento consolidato dell'Arbitro, atteso che, ai fini della contestazione relativa ai rendimenti dei buoni fruttiferi, occorre far riferimento non tanto alla fase di formazione del consenso ed agli eventuali vizi genetici dei titoli, bensì all'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui contratti, nonché ai diritti del cliente che ne derivano in termini di rendimenti maturati (cfr., *ex multis*, ABF Coll., Bologna, n. 7097/2020, Coll. Milano, n. 478/2014, nonché, in particolare, Collegio di Coordinamento, n. 6142/2020).

Analogamente, va respinta l'eccezione di incompetenza per materia, in conformità del consolidato indirizzo dell'Arbitro, secondo cui le controversie inerenti ai buoni fruttiferi rientrano nella propria competenza, poiché riconducibili alle attività di «bancoposta» ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144. E difatti, se è pur vero che l'art. 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce prodotti finanziari "gli strumenti finanziari e ogni altra forma

di investimento di natura finanziaria; e che non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari"; e che tale norma precisa al comma successivo che *"per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]"*; è altresì vero che, raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3)" si nega ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari" e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso d.m. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come "prodotti finanziari", così, Coll. Coord., n. 5673/2013).

Superate le questioni preliminari, occorre rilevare che il ricorrente ha depositato la copia fronte retro dei buoni contestati, da cui emerge che i predetti titoli sono stati emessi su un modulo cartaceo appartenente all'originaria serie "P", poi modificata in "Q", a penna, mentre l'indicazione della precedente serie "P" risulta sbarrata.

Sul lato retro del buono è poi riportata l'originaria tabella dei rendimenti espressi in valore assoluto, su cui è stato apposto un timbro recante i nuovi saggi di interesse, propri della serie "Q", per il periodo dal 1° al 20° anno, di cui parte ricorrente lamenta la parziale leggibilità.

Senonchè, l'istante successivamente a tali rilievi, dichiara espressamente di voler tralasciare tale doglianza e di limitare la propria domanda alla rideterminazione degli interessi per il periodo dal 21° al 30° anno, ritenendoli liquidati in misura ridotta dal convenuto al quale chiede la restituzione di euro 415,86.

A tal riguardo, si osserva che, con riferimento a tale arco temporale, non risulta modificata dall'intermediario la pattuizione in calce, recante i rendimenti della serie "P", *"per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*.

La mancata apposizione dei timbri di correzione del tasso di interesse per il terzo decennio di durata del buono fa sì che manchi una regolamentazione ulteriore e diversa rispetto ai tassi previsti per l'originaria serie "P", secondo le indicazioni di cui all'art. 5, d.m. 1986.

A tal riguardo, l'art. 5 del d.m. 13 giugno 1986, intervenuto prima della emissione del titolo in questione - con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione del titolo in esame, secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale), che prevede e regola le *variazioni* dei tassi di interesse - ha imposto agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti, disponendo che: *"...Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

E ciò perché il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173, codice postale.

E difatti, il titolo si configura quale documento di legittimazione, in riferimento al quale non possono trovare applicazione i principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità tipici dei titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore

letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come modificato (cfr., sul punto, Cass., 16.12.2005, n. 27809).

Orbene, nel caso di specie, la disposizione normativa di cui all'art. 5, d.m. 1986 risulta rispettata dall'intermediario solo in parte, atteso che la stampigliatura contenente le modifiche dei tassi si limita ad indicare il nuovo regime contrattuale solo per il periodo dal 1° al 20° anno di durata, lasciando quindi inalterata la previsione dei tassi di interesse per il decennio successivo.

Troverà quindi applicazione il principio sancito dal Collegio di coordinamento, cui questo Arbitro si conforma, espresso nella decisione n. 6142/2020, il quale ha chiarito che *“assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Così che, “per il periodo dal 21° al 30° anno, in assenza di variazione dei tassi secondo il differente regime, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo”.*

Con tale soluzione, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro (decisione n. 6142/2020) ha chiarito che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che si era pronunciata sul punto (sentenza n. 3962/2019), *“lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione... nulla ha ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007 - che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difforni a quelli riportati sul titolo”*; ha così confermato l'orientamento consolidato di questo Arbitro, secondo cui, per quanto concerne il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, ossia dal ventunesimo fino al trentesimo anno successivo a quello di emissione del buono, non risultando modificata l'originaria dicitura, è da riconoscere il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono fruttifero scaduto, per il decennio dal 21° al 30° anno di durata.

Se ne inferisce, anche alla luce del principio della domanda, la condanna dell'intermediario alla rideterminazione degli interessi dei buoni in esame, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno di durata, in applicazione del principio espresso dal Collegio di coordinamento n. 6142/2020, tenendo conto altresì dell'incidenza della ritenuta fiscale (cfr., *ex multis* Collegio di Napoli, dec. n. 7681/21).

Non potrà essere accolta la richiesta di spese forfettariamente indicate in euro 100,00, in assenza di prova dei relativi costi sostenuti da ricorrente.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 18047 del 29 luglio 2021

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO